











Progressi compiuti nell'attuazione operativa del regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico





Tutte le pubblicazioni della BCE del 2014 recano un motivo tratto dalla banconota da 20 euro.



2014 / 2

© Banca centrale europea, 2014

IndirizzoKaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, GermanyRecapito postalePostfach 16 03 19, 60066 Frankfurt am Main, Germany

Telefono +49 69 1344 0

Sito Internet http://www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

ISBN 978-92-899-1195-5 (online) **ISSN** 2315-3695 (online)

Numero di catalogo UE QB-BM-14-002-IT-N (online)

SINTESI

Questo documento è il secondo rapporto trimestrale al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea (UE) e alla Commissione europea sui progressi compiuti nell'attuazione del regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (di seguito "regolamento sull'MVU"). Il rapporto, richiesto dal regolamento sull'MVU, verte sui tre mesi compresi **tra il 4 febbraio e il 3 maggio 2014**¹.

Si illustrano di seguito i principali contenuti.

- È stata ultimata in ampia misura l'istituzione delle strutture di governance dell'MVU, con le regole e gli assetti organizzativi connessi. Nel periodo in esame il Consiglio di vigilanza si è riunito cinque volte e ha adottato il proprio regolamento interno, rendendo possibile l'istituzione del Comitato direttivo. È stata altresì adottata la decisione della Banca centrale europea (BCE) relativa all'istituzione della Commissione amministrativa del riesame e, con la pubblicazione di un invito a manifestare interesse, ha avuto inizio la procedura di selezione dei suoi membri. Il regolamento della BCE sulla creazione del Gruppo di esperti di mediazione è prossimo al completamento in vista dell'adozione formale nel corso di maggio. Il Consiglio direttivo ha adottato una decisione della BCE in merito ai rappresentanti della BCE presso il Consiglio di vigilanza e ha disposto la nomina di tre di essi. Il Consiglio direttivo ha inoltre adottato una decisione della BCE sulla cooperazione stretta con le autorità nazionali competenti (ANC)² degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.
- Il regolamento quadro sull'MVU, adottato dal Consiglio direttivo su proposta del Consiglio di vigilanza, è stato pubblicato il 25 aprile, unitamente a un resoconto (Feedback Statement) sull'esito della consultazione e sulle modifiche apportate. Viene così rispettata la scadenza del 4 maggio 2014 precisata nel regolamento sull'MVU. Il regolamento quadro sull'MVU stabilisce le modalità pratiche di attuazione dell'articolo 6 del regolamento sull'MVU (riguardante la cooperazione tra la BCE e le ANC nell'ambito dell'MVU). In linea con quest'ultimo atto, tra il 7 febbraio e il 7 marzo il progetto di regolamento quadro sull'MVU è stato sottoposto a una consultazione pubblica, che ha avuto un esito molto positivo. L'approccio proposto nel documento di consultazione ha riscosso un ampio consenso.
- Nel periodo in esame sono proseguiti i lavori sul manuale di vigilanza dell'MVU. Il
 modello di vigilanza dell'MVU, rispecchiato nel progetto di manuale di vigilanza in cui
 figurano i processi e le procedure nonché la metodologia applicabile per gli istituti
 significativi e meno significativi, è stato affinato ulteriormente sulla base dei riscontri

Il primo rapporto trimestrale è stato pubblicato il 4 febbraio, tre mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento sull'MVU il 4 novembre 2013.

² Nelle ANC rientrano anche le banche centrali nazionali con competenze di vigilanza.

pervenuti dalle ANC. Il manuale è un documento in divenire destinato agli addetti all'MVU, che rimarrà oggetto di regolari aggiornamenti prima e dopo il 4 novembre 2014. La BCE pubblicherà una guida alle prassi di vigilanza, in cui si illustreranno le caratteristiche, i compiti e i processi dell'MVU.

- Ha avuto inizio l'istituzione dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC), che costituiranno la principale struttura operativa per la conduzione della vigilanza nell'ambito dell'MVU. I GVC condurranno la vigilanza diretta sui circa 130 gruppi bancari considerati significativi ai sensi del regolamento sull'MVU. L'istituzione di GVC pienamente operativi è una delle principali sfide cui è confrontato l'MVU per l'assunzione tempestiva dei compiti di vigilanza il prossimo 4 novembre. Tale funzione implica, oltre ad adeguate risorse umane, lo sviluppo di infrastrutture operative, programmi di formazione e un assetto organizzativo efficace. Nell'ambito dell'MVU si stanno compiendo sensibili progressi nella selezione del personale necessario e nella conduzione dei lavori preparatori. Ci si attende che tutti i coordinatori dei GVC siano nominati entro fine giugno e che quasi tutti abbiano assunto le proprie funzioni presso la BCE entro la fine dell'estate. I progressi in questo ambito cruciale saranno tenuti sotto stretta osservazione nell'intero arco dell'anno.
- L'assunzione di personale dell'MVU procede a un ritmo soddisfacente, dopo i ritardi iniziali nella designazione dei dirigenti di grado superiore. Il processo di assunzione in generale segue un ordine gerarchico discendente e la pianificazione interna è stata adeguata per tenere conto delle date di entrata in servizio degli alti dirigenti e assicurare che l'organico raggiunga una massa critica in tempo per l'avvio operativo dell'MVU. Il numero ingente di candidature (più di 8.000 per gli annunci di posti vacanti pubblicati finora) dimostra il notevole interesse nelle posizioni dell'MVU. La tempestiva assunzione del personale necessario costituisce un'altra importante sfida per l'MVU.
- Sono stati compiuti progressi significativi nella conduzione della valutazione approfondita. Si è conclusa la selezione dei portafogli considerati nell'esame della qualità degli attivi e si è dato inizio alla fase esecutiva. Il 29 aprile scorso sono stati divulgati i particolari sullo scenario per la prova di stress, decisi dall'Autorità bancaria europea (ABE) e predisposti in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e la BCE.
- Il Consiglio di vigilanza ha approvato il manuale per le segnalazioni di vigilanza, che riporterà il quadro di rilevazione dei dati applicabile. Il manuale è un documento interno che stabilisce l'approccio per le segnalazioni di vigilanza e descrive il quadro di rilevazione dei dati e il sistema di segnalazione per l'MVU.
- I preparativi hanno raggiunto uno stadio avanzato in molti settori, quali l'infrastruttura informatica, le risorse umane, i locali, la comunicazione interna ed esterna, il quadro

relativo ai contributi per le attività di vigilanza, l'organizzazione logistica e i servizi legali e statistici.

1 INTRODUZIONE

Ai sensi del regolamento sull'MVU³, a decorrere dal 3 novembre 2013 la BCE deve trasmettere rapporti trimestrali al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea sui progressi compiuti nell'attuazione operativa di tale regolamento.

In osservanza del regime di responsabilità convenuto con il Parlamento europeo⁴ e con il Consiglio dell'UE⁵, tali rapporti devono trattare, tra gli altri, i seguenti argomenti:

- la preparazione interna, le attività organizzative e di pianificazione,
- le disposizioni pratiche stabilite al fine di adempiere all'obbligo di separare la politica monetaria e le funzioni di vigilanza,
- la cooperazione con altre autorità competenti nazionali o dell'UE,
- gli eventuali ostacoli incontrati dalla BCE nella preparazione dei propri compiti di vigilanza,
- eventuali questioni di rilievo o modifiche concernenti il codice di condotta.

Il primo Rapporto trimestrale sull'MVU pubblicato il 4 febbraio scorso illustrava, oltre al periodo compreso tra il 3 novembre 2013 e il 3 febbraio 2014, anche i preparativi condotti a partire dal vertice dell'area dell'euro del 29 giugno 2012.

Questo secondo rapporto, incentrato sul periodo dal 4 febbraio al 3 maggio 2014, è stato predisposto dagli esperti della BCE e approvato dal Consiglio di vigilanza, previa consultazione del Consiglio direttivo della BCE.

Il terzo rapporto trimestrale sarà pubblicato agli inizi di agosto.

Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁴ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1).

Memorandum of Understanding between the Council of the European Union and the European Central Bank on the cooperation on procedures related to the Single Supervisory Mechanism, in vigore dal 12 dicembre 2013.

2 ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE DI GOVERNANCE DELL'MVU

2.1 CONSIGLIO DI VIGILANZA

Si sono disposte ulteriori nomine al Consiglio di vigilanza.

Sabine Lautenschläger, comparsa dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari in un'audizione tenutasi il 3 febbraio, è stata quindi nominata dal Consiglio dell'UE alla carica di Vicepresidente del Consiglio di vigilanza, con effetto dal 12 febbraio scorso.

Il 6 marzo il Consiglio direttivo ha nominato tre rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza:

- **Ignazio Angeloni**, già Direttore Generale della DG Politica macroprudenziale e stabilità finanziaria presso la BCE, è stato designato con effetto dal 6 marzo 2014;
- Sirkka Hämäläinen, Membro del Comitato esecutivo della BCE dal 1998 al 2003, entrerà a far parte del Consiglio di vigilanza in maggio;
- Julie Dickson, attualmente a capo dell'Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI), principale autorità canadese di regolamentazione e vigilanza del settore finanziario, siederà nel Consiglio di vigilanza da agosto.

Previa consultazione del Consiglio direttivo, il Consiglio di vigilanza ha adottato il 31 marzo il proprio regolamento interno, entrato in vigore il 1° aprile 2014 e pubblicato in seguito nel sito Internet della BCE. Il documento integra il Regolamento interno della BCE, modificato lo scorso gennaio per definire nel dettaglio la relazione tra il Consiglio direttivo e il Consiglio di vigilanza.

2.2 COMITATO DIRETTIVO

Il Regolamento interno del Consiglio di vigilanza contiene anche disposizioni in merito al Comitato direttivo.

Questo si compone di otto membri del Consiglio di vigilanza:

- il Presidente,
- il Vicepresidente,
- un rappresentante della BCE,
- cinque membri provenienti dalle ANC.

Ciascuno dei cinque membri delle ANC resta in carica per un anno. Per garantire un giusto equilibrio e una rotazione tra le ANC, queste sono state suddivise in quattro gruppi secondo una

graduatoria basata sugli attivi bancari consolidati del rispettivo Stato membro partecipante. Il Comitato direttivo deve sempre comprendere almeno un membro per ciascun gruppo.

Il mandato del Comitato direttivo, riunitosi per la prima volta il 27 marzo, è assistere il Consiglio di vigilanza nelle sue attività e prepararne le riunioni.

2.3 COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DEL RIESAME

Ai sensi del regolamento sull'MVU, la BCE deve istituire una Commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell'esercizio dei poteri attribuitile da detto regolamento. Questo organo interno deve comporsi di cinque persone di indubbio prestigio, provenienti dagli Stati membri e in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, di livello sufficientemente elevato nei settori dei servizi bancari e di altri servizi finanziari.

La Commissione amministrativa del riesame avrà il mandato di procedere al riesame delle decisioni di vigilanza su richiesta di persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali tali decisioni sono prese o che le riguardino direttamente e individualmente. La portata del riesame dovrebbe attenere alla conformità procedurale e sostanziale con il regolamento sull'MVU delle decisioni contestate.

Il progetto di decisione della BCE relativa all'istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento è stato sottoposto per consultazione al Consiglio di vigilanza e, in seguito, discusso e adottato dal Consiglio direttivo il 16 aprile. Il 1° maggio la BCE ha pubblicato un invito a manifestare interesse per le posizioni di membro della Commissione amministrativa del riesame, apparso nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

2.4 GRUPPO DI ESPERTI DI MEDIAZIONE

Per favorire la separazione tra i compiti di politica monetaria e i compiti di vigilanza, il regolamento sull'MVU prevede l'istituzione di un ulteriore organo interno, il Gruppo di esperti di mediazione, con l'obiettivo di risolvere (su richiesta di un'ANC) le divergenze di parere in ordine a un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione predisposto dal Consiglio di vigilanza. Il Gruppo di esperti di mediazione deve quindi comprendere un membro per Stato membro partecipante, scelto tra i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza.

Il progetto di regolamento della BCE sull'istituzione di un Gruppo di esperti di mediazione e sul relativo regolamento interno è stato sottoposto per consultazione al Consiglio di vigilanza e, in seguito, discusso e adottato in linea di principio dal Consiglio direttivo il 21 marzo, in vista dell'adozione formale in maggio quando saranno disponibili tutte le versioni linguistiche.

3 ISTITUZIONE DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA PRESSO LA BCE

3.1 ASPETTI ORGANIZZATIVI

Per l'espletamento della funzione di vigilanza da parte della BCE sono stati creati quattro Direzioni Generali (DG) e un apposito Segretariato del Consiglio di vigilanza. L'assetto organizzativo ora è stato ulteriormente affinato.

Le DG Vigilanza microprudenziale I e II (DG MPS I e II), che si dedicheranno alla vigilanza diretta su base giornaliera dei circa 130 gruppi bancari significativi, contano rispettivamente sette e otto divisioni. La distribuzione delle banche tra le due DG procede in conformità a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, ossia in considerazione delle esposizioni al rischio, della complessità e dei modelli societari degli istituti. Le 30 banche di maggiore rilevanza sistemica sono state assegnate alla DG MPS I e le altre alla DG MPS II.

La DG Vigilanza microprudenziale III (DG MPS III), incaricata della vigilanza indiretta delle banche meno significative, comprende tre divisioni che si occupano di:

- analisi e supporto metodologico,
- sorveglianza istituzionale e settoriale,
- sorveglianza sulle attività di vigilanza e relazioni con le ANC.

La DG Vigilanza microprudenziale IV (DG MPS IV), che provvede ai servizi orizzontali e specialistici, consta di dieci divisioni:

- Autorizzazioni,
- Analisi delle irregolarità e sanzioni,
- Modelli interni,
- Metodologia e standard di vigilanza,
- Pianificazione e coordinamento,
- Ispettorato,
- Assicurazione della qualità della vigilanza,

- Gestione delle crisi,
- Politiche di vigilanza,
- Analisi dei rischi.

In sette di queste dieci divisioni sono state introdotte ulteriori strutture organizzative subordinate, mediante la creazione di due sezioni per divisione. È stato inoltre istituito, quale unità indipendente, un ufficio operativo centrale con il compito di concorrere alla definizione delle funzioni informatiche necessarie alle DG preposte alla vigilanza microprudenziale, funzioni che saranno offerte dalla DG Sistemi informatici e dalla DG Statistiche.

Infine, il **Segretariato del Consiglio di vigilanza** appositamente costituito consiste in un'unica unità organizzativa a livello di Direzione, articolata in due sezioni addette rispettivamente:

- al processo decisionale,
- alla politica decisionale.

3.2 EVOLUZIONE DELL'ORGANICO

Le assunzioni per l'MVU sono state organizzate in ordine gerarchico discendente, a incominciare dai dirigenti di grado superiore.

La pianificazione interna è stata adattata per tenere conto delle date di entrata in servizio degli alti dirigenti e assicurare che l'organico raggiunga una massa critica in tempo per l'avvio operativo dell'MVU.

A inizio marzo dieci dirigenti di grado superiore avevano assunto le proprie funzioni e partecipavano alle procedure di selezione dei manager di livello intermedio.

È stata quindi accordata priorità all'assunzione dei dirigenti di livello intermedio delle DG MPS I e II, con lo scopo di istituire GVC operativi, e all'assunzione del personale per tre divisioni della DG MPS IV (Metodologia e standard di vigilanza, Analisi dei rischi, Pianificazione e coordinamento). Ci si attende che entro maggio questi 18 capi divisione siano per la maggior parte entrati in servizio. Inoltre, nei prossimi mesi arriveranno gradualmente alla BCE circa 100 capi sezione e consiglieri già assunti in questi settori prioritari. Il processo di assunzione dei dirigenti di livello intermedio della DG MPS III sarà ultimato all'incirca a maggio, mentre quello relativo ai restanti dirigenti di grado intermedio della DG MPS IV si concluderà prima dell'estate.

Parallelamente, sono stati pubblicati a inizio febbraio gli annunci di posti vacanti per esperti di vigilanza nelle DG MPS I e II. Entro giugno dovrebbero essere selezionati circa 280 esperti,

mentre l'assunzione dei restanti 260 professionisti circa per le DG MPS III e IV dovrebbe concludersi tra luglio e settembre.

Infine, procede in maniera ordinata anche l'assunzione di personale per i "servizi condivisi" della BCE (quali i servizi informatici, di gestione delle risorse umane, giuridici, di bilancio, statistici, di comunicazione e amministrativi); le assunzioni dei dirigenti di livello intermedio e degli esperti avvengono per lo più in parallelo.

Nel frattempo, circa 200 esperti delle ANC sono stati o saranno distaccati presso la BCE su base temporanea a sostegno delle funzioni operative immediate. Ci si attende che l'ultimo gruppo di circa 120 effettivi distaccati prenda servizio in maggio e giugno.

Le ipotesi sottostanti al calendario delle assunzioni sono realistiche, come hanno confermato le prime campagne di assunzioni. È tuttavia importante non perdere lo slancio attuale, soprattutto per quanto riguarda il vaglio delle candidature e il completamento delle procedure di selezione. L'ingente numero di candidature (più di 8.000 per gli annunci di posti vacanti pubblicati finora) dimostra il notevole interesse nelle posizioni dell'MVU, tendenza che dovrebbe trovare conferma nelle campagne di assunzioni successive. Per attenuare i connessi rischi per la qualità e la rapidità del processo di assunzione, la BCE ha introdotto una serie di strumenti di valutazione preliminare (come prove online, esami scritti a distanza e colloqui tecnici di preselezione), che possono essere applicati in maniera flessibile, a seconda del numero di candidature.

Un rischio aggiuntivo potrebbe risiedere in periodi di preavviso più lunghi del previsto, che impedirebbero il completamento delle unità nei tempi prospettati (soprattutto perché vari organismi di origine sono ora fortemente coinvolti nella valutazione approfondita). In ogni caso, vi è il chiaro accordo di non accettare compromessi sulla qualità.

3.3 ISTITUZIONE DEI GRUPPI DI VIGILANZA CONGIUNTI

La vigilanza operativa delle banche significative ricadrà sotto la responsabilità dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC). Ciascuno di essi sarà gestito da un coordinatore della BCE e comprenderà vari esperti di vigilanza sia della BCE sia delle ANC degli Stati membri partecipanti.

La BCE sta compiendo sensibili progressi nella selezione del personale e nei preparativi per i gruppi in esame. Come già segnalato, l'assunzione dei dirigenti di livello intermedio delle DG MPS I e II prosegue secondo i programmi stabiliti. Ci si attende che tutti i coordinatori dei GVC siano nominati entro fine giugno e che quasi tutti abbiano assunto le proprie funzioni presso la BCE entro la fine dell'estate. Proseguono anche le altre assunzioni per i GVC: dei 280

membri del personale selezionati entro giugno, i 200 effettivi considerati necessari per la piena operatività dei GVC dovrebbero essere in carica entro settembre. L'organico restante costituisce una "riserva" aggiuntiva ed entrerà in servizio nel corso di ottobre.

Tra i progressi compiuti sul fronte dei preparativi per l'operatività dei GVC si annoverano le attività relative al manuale di vigilanza, che specifica i ruoli e le responsabilità dei GVC nelle diverse fasi del processo di vigilanza nonché ne definisce la struttura organizzativa e le esigenze in termini di organico.

Più di recente, le DG MPS I e II hanno istituito una serie di gruppi di lavoro (work stream) per definire le responsabilità, i processi e le infrastrutture necessari affinché i GVC siano pienamente operativi il prossimo novembre. L'attività di tali gruppi persegue i seguenti obiettivi prioritari:

- sviluppare strategie e processi, nonché gestire gli aspetti organizzativi,
- costruire le relazioni con le principali parti interessate, in particolare le ANC,
- comprendere i profili di rischio e stabilire strategie di vigilanza per gli istituti significativi,
- creare i presupposti per un ordinato trasferimento delle competenze di vigilanza,
- predisporre i compiti e le attività a regime per quanto concerne la vigilanza ordinaria.

Quale parte di questo processo, le DG MPS I e II stanno creando i presupposti perché i GVC gestiscano i risultati della valutazione approfondita e le risposte di vigilanza che ne possono scaturire.

3.4 SEPARAZIONE DEI SETTORI FUNZIONALI

In conformità del regolamento sull'MVU, la BCE deve adottare e pubblicare norme interne per assicurare la separazione tra la funzione di vigilanza e la funzione di politica monetaria (e altri compiti della BCE), comprese le norme sul segreto professionale e sullo scambio di informazioni.

Per dare attuazione a tale separazione in termini organizzativi e decisionali sono già stati introdotti vari processi. Inoltre, a partire dal 2015 la separazione organizzativa troverà ulteriore riscontro e sostegno nella collocazione delle due funzioni in zone distinte di Francoforte:

- la vigilanza bancaria sarà ospitata nella Eurotower, attuale sede della BCE situata nel centro della città,
- la politica monetaria e le altre attività della BCE saranno accolte nei nuovi uffici della Banca, attualmente in corso di costruzione nel quartiere Ostend di Francoforte.

I lavori procedono anche per quanto riguarda la definizione delle norme sullo scambio di informazioni tra la funzione di vigilanza, da un lato, e la funzione di politica monetaria e le altre competenze, dall'altro. Queste norme saranno redatte in piena e rigorosa conformità con la normativa e la disciplina applicabili in riferimento alla protezione delle informazioni riservate (in particolare la direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD IV⁶ e il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE⁷) nonché con gli obblighi generali di segreto professionale sanciti nello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE confida di poter conseguire una piena ed efficace separazione delle due funzioni, cogliendo al tempo stesso (laddove possibile e auspicabile) tutti i benefici attesi dalla loro compresenza all'interno di un'unica istituzione.

3.5 CODICE DI CONDOTTA PER IL PERSONALE E I DIRIGENTI DELLA BCE COINVOLTI NELLA VIGILANZA BANCARIA

In conformità del regolamento sull'MVU, il Consiglio direttivo della BCE è tenuto a elaborare e pubblicare un codice di condotta per il personale e i dirigenti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria. La BCE sta attualmente predisponendo dette norme di comportamento deontologico nell'ambito di una revisione generale del quadro etico applicabile a tutto il personale della BCE. Queste nuove regole terranno conto dei requisiti stabiliti nel regolamento sull'MVU e nell'accordo interistituzionale. A breve sarà presentata una proposta al Consiglio di vigilanza e agli organi decisionali della BCE, previa consultazione dei rappresentanti del personale della Banca. In linea con l'accordo interistituzionale, prima dell'adozione la BCE informerà il Parlamento europeo sui principali elementi del prospettato codice di condotta. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore prima che la BCE sia pienamente investita delle responsabilità in materia di vigilanza il prossimo novembre.

4 QUADRO NORMATIVO

4.1 CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MERITO AL PROGETTO DI REGOLAMENTO QUADRO DELLA BCE SULL'MVU

In ottemperanza al regolamento sull'MVU, la BCE deve adottare, in consultazione con le ANC e sulla base di una proposta del Consiglio di vigilanza, il quadro di riferimento che stabilisce le modalità pratiche di attuazione dell'articolo 6 del regolamento sull'MVU (riguardante la cooperazione tra la BCE e le ANC nell'ambito dell'MVU). Tale quadro di riferimento assume la forma di un regolamento della BCE (regolamento quadro sull'MVU).

⁶ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁷ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

In seguito alla trasmissione alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo in conformità delle disposizioni pertinenti dell'accordo interistituzionale, il 7 febbraio 2014 ha avuto inizio una consultazione pubblica sul progetto di regolamento quadro della durata di quattro settimane (fino al 7 marzo). In aggiunta, il 19 febbraio si è tenuta presso la BCE un'audizione pubblica, che ha offerto alle parti interessate una prima opportunità di porre domande sul progetto di testo giuridico.

L'esito della consultazione pubblica è stato molto positivo. Alla data di chiusura la BCE aveva ricevuto 36 serie di commenti. Tra gli intervenuti figurano associazioni bancarie e di mercato a livello europeo e nazionale, enti creditizi e istituzioni finanziarie, banche centrali (di paesi non appartenenti all'area dell'euro) e autorità di vigilanza, ministeri delle finanze e giuristi. I commenti sono stati pubblicati nel sito Internet della BCE.

Le osservazioni presentate, prevalentemente di carattere tecnico, chiedevano chiarimenti e modifiche a disposizioni specifiche, mostrando un sostanziale consenso per quanto concerne l'approccio generale proposto nel progetto di regolamento quadro. Gli argomenti trattati più di frequente riguardavano:

- le norme procedurali per l'adozione delle decisioni di vigilanza della BCE (ad esempio il diritto di essere sentiti, l'accesso ai fascicoli e il regime linguistico),
- la metodologia per valutare la significatività dei soggetti vigilati,
- questioni relative al passaporto,
- il regime di cooperazione stretta,
- lo status dei soggetti vigilati meno significativi.

Vari partecipanti hanno anche sollevato domande sul funzionamento dei GVC o sulle ispezioni in loco e, più in generale, sulle modalità operative dell'MVU a partire dal novembre 2014. Il regolamento quadro sull'MVU⁸ è stato pubblicato dalla BCE il 25 aprile, unitamente a un resoconto della consultazione⁹ in cui si riportano una descrizione più dettagliata dei commenti ricevuti e una panoramica delle modifiche apportate di conseguenza al progetto di regolamento quadro.

4.2 DECISIONE DELLA BCE SULLA COOPERAZIONE STRETTA

La Decisione BCE/2014/5, del 31 gennaio 2014, sulla cooperazione stretta con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro stabilisce la

feedback.en.pdf

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_reg_ecb_2014_17_f_sign.pdf

http://www.ecb.europa.eu/ssm/consultations/shared/pdf/framework/draft-ssm-framework-regulation-

⁸ http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_reg_ecb_2014_17_f_sign.pdf

procedura per l'istituzione di una cooperazione stretta (in particolare per quanto concerne le richieste di instaurare una cooperazione stretta, la valutazione di tali richieste da parte della BCE e l'eventuale sospensione o cessazione di una cooperazione stretta). L'atto è entrato in vigore il 27 febbraio.

Se da un lato la Decisione BCE/2014/5 definisce gli aspetti procedurali per instaurare una cooperazione stretta, dall'altro il regolamento quadro sull'MVU fissa le modalità relative al funzionamento di tale cooperazione e all'esercizio della vigilanza dopo la sua istituzione. I due atti giuridici vanno pertanto a integrare le disposizioni sulla cooperazione stretta di cui all'articolo 7 del regolamento sull'MVU.

Finora, da parte di uno Stato membro la cui moneta non è l'euro non è stata notificata alcuna richiesta di instaurare una cooperazione stretta con la BCE agli altri Stati membri, alla Commissione europea, alla BCE e all'ABE, in linea con le procedure previste dal regolamento sull'MVU e dalla Decisione BCE/2014/5.

4.3 RACCOMANDAZIONE DELLA BCE RELATIVA A MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2532/98 DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI SANZIONI

Il 25 aprile la BCE ha pubblicato una raccomandazione¹⁰ relativa a modifiche da apportare al Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della BCE di irrogare sanzioni¹¹ al fine di chiarire le regole che si applicano:

- alle sanzioni irrogabili dalla BCE nell'esercizio di compiti di banca centrale diversi da quelli di vigilanza,
- alle sanzioni amministrative irrogabili dalla BCE nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza.

Lo scopo è assicurare che il Regolamento (CE) n. 2532/98 e il regolamento sull'MVU risultino efficaci e coerenti nel contesto dell'MVU. Per assolvere i compiti attribuitile dal regolamento sull'MVU, la BCE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione del diritto dell'UE direttamente applicabile¹² e sanzioni "in caso di violazione di propri regolamenti o decisioni" (di seguito definite congiuntamente "sanzioni amministrative"). I principi e le

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_rec_ecb_2014_19.pdf

¹¹ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU stabilisce che la BCE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di violazione dolosa o colposa, da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti dai pertinenti atti del diritto dell'Unione direttamente applicabili in relazione [ai quali] vengono messe a disposizione delle autorità competenti sanzioni amministrative pecuniarie conformemente al pertinente diritto dell'Unione".

¹³ Articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU.

procedure applicabili all'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del diritto dell'UE direttamente applicabile ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU sono sanciti nel regolamento sull'MVU e sono ulteriormente precisati nel regolamento quadro sull'MVU. In forza dell'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU, la BCE può imporre sanzioni in caso di violazione di propri regolamenti o decisioni a norma del Regolamento (CE) n. 2532/98¹⁴. Alla luce di quanto precede, è particolarmente importante stabilire un regime coerente per l'irrogazione da parte della BCE di tutte le sanzioni amministrative relative all'esercizio dei propri compiti di vigilanza ai sensi del regolamento sull'MVU.

Inoltre, talune norme previste dal Regolamento (CE) n. 2532/98 differiscono da quelle sancite dal regolamento sull'MVU, specie per quanto concerne l'ammontare massimo delle ammende e delle penalità di mora, le norme procedurali e i limiti temporali stabiliti nel Regolamento (CE) n. 2532/98. Le modifiche al Regolamento (CE) n. 2532/98 proposte nella raccomandazione affrontano queste problematiche.

4.4 PROGETTO DI REGOLAMENTO DELLA BCE SUI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Per informazioni in merito al progetto di regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza cfr. sezione 6.2.

5 MODELLO DI VIGILANZA

5.1 COMPLETAMENTO DEL MANUALE DI VIGILANZA

Il manuale di vigilanza, documento interno destinato al personale addetto all'MVU, illustra i processi, le procedure e la metodologia per la vigilanza degli istituti significativi e meno significativi, in considerazione dei principi generalmente accettati che governano il funzionamento dell'MVU. Vi si descrivono le modalità di cooperazione in seno all'MVU e con le autorità esterne.

Una prima versione provvisoria del manuale è stata presentata al Consiglio di vigilanza in occasione della sua riunione inaugurale il 30 gennaio scorso. Si tratta, tuttavia, di un documento in divenire, soggetto a continue revisioni via via che la metodologia viene affinata mediante un processo di calibrazione e le procedure sono migliorate sulla base dei riscontri provenienti dalle

Rapporto trimestrale sull'MVU 2014 / 2

Inoltre, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU, la BCE deve applicare l'articolo 18 in combinato disposto con gli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU, comprese le procedure previste nel Regolamento (CE) n. 2532/98, se del caso.

ANC. Il manuale continuerà quindi a essere aggiornato regolarmente prima e dopo il 4 novembre 2014, quando la BCE assumerà appieno i propri compiti di vigilanza.

Poiché la metodologia per l'analisi dei rischi e la quantificazione del capitale e della liquidità nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP)¹⁵ dell'MVU dipende in ampia misura dalla disponibilità e dalla qualità dei dati di vigilanza segnalati, si dispiegano al momento notevoli sforzi per accrescere la copertura e la qualità di tali dati nonché delle informazioni di vigilanza utilizzate nell'analisi.

Con le ANC sono stati condotti tre esercizi pilota per la raccolta di dati sulla base del massimo impegno. In tale contesto, si è prestata particolare attenzione alle variabili principali nonché agli aggiustamenti e alle correzioni per i valori anomali o le variabili mancanti. Grazie a queste attività si sono individuati problemi considerevoli in termini di comparabilità e qualità dei dati, riconducibili ad esempio alle differenze tra discipline contabili nazionali, che ostacolano la valutazione dei dati, dei coefficienti di liquidità e degli indicatori del rischio di tasso di interesse. Allo stesso tempo, la metodologia è stata migliorata in misura significativa, in modo da riflettere l'eventuale incidenza di modelli societari specifici o di situazioni particolari sui valori degli indicatori.

Inoltre, si è posta speciale attenzione ad ampliare le fonti dei dati di mercato per rendere più accurata e profonda l'analisi di vigilanza attraverso strumenti offerti da terzi. Tali fonti comprendono i dati provenienti da fornitori esterni nonché le soluzioni disponibili presso la BCE o l'Eurosistema. L'ampliamento delle fonti di dati e informazioni offre, tra i vari vantaggi, la possibilità di 1) integrare i dati delle segnalazioni di vigilanza, 2) sfruttare potenziali sinergie da altre fonti, 3) effettuare controlli incrociati dei dati di vigilanza.

È stato ulteriormente sviluppato il concetto di quantificazione del capitale e della liquidità nell'ambito dello SREP. L'approccio dell'MVU quantifica i requisiti patrimoniali per i rischi soggetti ai requisiti minimi previsti dalla regolamentazione (rischi del primo pilastro) e per altre tipologie di rischio non comprese già nei requisiti minimi (rischi del secondo pilastro). Nel quadro di riferimento SREP dell'MVU i rischi sono quantificati utilizzando le informazioni desunte dal sistema di analisi dei rischi (Risk assessment system, RAS) dell'MVU e dal processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) dell'istituto in questione.

Sono proseguiti anche i lavori relativi alla verifica della metodologia di quantificazione iniziale sulla base dei dati provenienti dalle ANC. Questa attività di verifica include l'analisi

.

Lo SREP è il processo impiegato per orientare la revisione prudenziale e stabilire per il soggetto vigilato eventuali obblighi specifici supplementari in materia di fondi propri aggiuntivi, di informativa o di liquidità, oppure altre misure.

dell'impatto di specifici concetti metodologici nonché la calibrazione e il collaudo di metodologie create appositamente per la quantificazione dei rischi. Inoltre, le verifiche sono poste in relazione allo sviluppo, fra l'altro, degli strumenti di calcolo e dei formulari per le segnalazioni interne, nonché alla fase decisionale. Tali iniziative ricadono altresì nella più vasta attività di sviluppo informatico per l'MVU.

Il manuale di vigilanza dell'MVU comprenderà un allegato in cui sarà descritta nel dettaglio la metodologia per le ispezioni in loco: i gruppi ispettivi incaricati disporranno quindi di orientamenti su varie problematiche di valutazione e saranno definiti obiettivi, tecniche e risultati attesi per dette attività. L'obiettivo ultimo è assicurare coerenza tra le valutazioni e le azioni di vigilanza derivanti dalle ispezioni mediante un'armonizzazione delle procedure e l'istituzione di un chiaro quadro di riferimento per le azioni di vigilanza che ne conseguono. Tra gli argomenti trattati nell'allegato metodologico figurano le seguenti categorie (in linea con la metodologia di valutazione dei rischi):

- rischio di credito:
- rischio di mercato,
- rischio operativo (con riferimento anche ai sistemi informatici e all'esternalizzazione),
- governo societario e sistema dei controlli interni (tra cui governance interna, funzione di controllo dei rischi, remunerazione, revisione interna e funzioni di controllo della conformità),
- rischio di liquidità e aspetti patrimoniali (processo di valutazione del calcolo dei requisiti patrimoniali ed esame ICAAP).

Sulla base del proprio giudizio professionale, gli ispettori possono introdurre sottocategorie più dettagliate a seconda dei casi.

In base alle attese, la metodologia dell'MVU per le ispezioni in loco non sarà statica bensì evolverà nel tempo. La BCE, in consultazione con le ANC, intende apportarvi modifiche e aggiornamenti con regolarità perché sia conforme ai principi fondamentali dell'approccio basato sul rischio e della proporzionalità e copra ulteriori argomenti pertinenti.

5.2 ELABORAZIONE DI UNA GUIDA PUBBLICA ALLE PRASSI DI VIGILANZA

È attualmente in fase di elaborazione un documento pubblico quale guida alle prassi e metodologie di vigilanza nell'MVU, allo scopo principale di chiarire le caratteristiche, i compiti e i processi pertinenti di tale meccanismo. Questo documento assicurerà nei confronti dei soggetti vigilati la trasparenza circa i principi di analisi di vigilanza, contribuendo così a ridurre

l'incertezza in merito al funzionamento dell'MVU e alle aspettative in materia di vigilanza. Al contempo servirà a soddisfare gli obblighi di pubblicazione cui è soggetto l'MVU, con particolare riferimento:

- all'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE, in base al quale la BCE deve pubblicare "sul suo sito web una guida relativa alle proprie prassi di vigilanza",
- al regime per le segnalazioni di vigilanza istituito dall'ABE che, ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c), della CRD IV, impone la pubblicazione dei "criteri generali e [delle] metodologie" utilizzate nello SREP.

La guida tratterà i seguenti argomenti principali:

- l'MVU quale primo pilastro dell'unione bancaria europea,
- gli obiettivi primari dell'MVU, nonché la sua portata geografica, istituzionale e funzionale e i principi fondamentali di funzionamento,
- i concetti di istituto significativo e meno significativo con i rispettivi criteri,
- le principali disposizioni legislative che disciplinano il funzionamento dell'MVU e le modalità di interazione tra loro.
- le pratiche operative dell'MVU,
- le strutture essenziali e gli organi della BCE,
- la cooperazione tra la BCE e le ANC degli Stati membri partecipanti,
- gli approcci alla conduzione della vigilanza sugli istituti significativi e meno significativi, nonché la ripartizione dei compiti tra la BCE e le ANC per ciascuno dei due approcci,
- l'assetto organizzativo interno della BCE,
- la cooperazione tra MVU e altre autorità,
- il concetto di cooperazione stretta, mediante la quale gli Stati membri la cui moneta non è l'euro hanno l'opportunità di partecipare all'MVU,
- i principali compiti nei diversi ambiti di vigilanza nonché i relativi obiettivi, la frequenza e gli esiti auspicati (con una distinzione tra la vigilanza degli istituti significativi e meno significativi),
- le procedure tese a promuovere e assicurare la coerenza della vigilanza nell'MVU,
- le principali norme procedurali riguardanti, ad esempio, i punti di accesso e le disposizioni in materia linguistica,
- le caratteristiche fondamentali della metodologia comune dell'MVU per l'analisi dei rischi e la quantificazione dei requisiti patrimoniali e di liquidità.

Nelle intenzioni, la guida dovrebbe essere pubblicata con largo anticipo rispetto all'inizio dell'operatività dell'MVU.

6 PREPARAZIONE DI ALTRI FILONI DI LAVORO RILEVANTI

6.1 SISTEMA PER LA SEGNALAZIONE DEI DATI DI VIGILANZA

Il manuale per le segnalazioni di vigilanza dell'MVU, documento interno che stabilisce l'approccio per le segnalazioni di vigilanza e descrive il quadro di rilevazione dei dati e il sistema di segnalazione per l'MVU, è stato approvato in aprile dal Consiglio di vigilanza quale documento in divenire. Poiché il sistema delle segnalazioni di vigilanza è stato impostato prevalentemente in considerazione dei dati necessari per il funzionamento di un RAS accentrato, le variabili ivi previste sono classificate in base ai diversi profili di rischio di una banca.

Il Consiglio di vigilanza ha deciso di condurre agli inizi di marzo un terzo esercizio pilota di raccolta dei dati (SSM Pilot Exercise, SPE-3) per continuare i lavori preparatori e metterli a punto, specie per il RAS. Lo SPE-3 si pone il principale obiettivo di migliorare ulteriormente le metodologie impiegate nel RAS. Per quanto riguarda i contenuti, la raccolta di dati è avvenuta in stretto coordinamento con le ANC. La raccolta dei più recenti dati fino a fine dicembre 2013 è essenziale per l'ampliamento in corso delle attuali serie temporali relativamente brevi. Quale aspetto importante, l'esercizio agevolerà anche l'opera di transizione svolta dai nuovi GVC, che saranno così in grado di impiegare le serie di dati nei propri preparativi. Inoltre, aiuterà le banche, le ANC e la BCE a predisporre raccolte di dati periodiche in futuro. Si cerca in ogni modo di coordinare le richieste di raccolta di dati in maniera efficiente ed evitare duplicazioni o sovrapposizioni con altri esercizi analoghi.

Un'altra attività essenziale in corso consiste nella definizione del quadro di rilevazione dei dati per gli istituti meno significativi. La sfida principale risiede nel trovare il giusto equilibrio: occorre richiedere una serie di dati significativa senza sovraccaricare le banche, in particolare quelle di più piccole dimensioni.

È in fase di attuazione il Supervisory Banking Data System (SUBA), sistema necessario per la ricezione dei dati e metadati di vigilanza presso la BCE. Il SUBA assicurerà la conservazione e il trattamento delle informazioni, la loro convalida e verifica in termini di coerenza, la protezione della riservatezza e la loro diffusione. Sarà in linea con le norme tecniche di attuazione dell'ABE relative alle segnalazioni di vigilanza (*Implementing Technical Standards on supervisory reporting*, pubblicate dall'ABE nel luglio 2013) e recepirà gradualmente altri

dati periodici di vigilanza non armonizzati dall'ABE. Il sistema potrà inoltre accogliere dati bancari di singoli soggetti oppure consolidati (di gruppo).

Il sistema, la cui prima fase di realizzazione si concluderà secondo i programmi entro il prossimo luglio, sarà collegato al Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD), che dovrebbe contenere informazioni societarie e dati economici fondamentali sulle banche e sulla composizione dei gruppi bancari (dati di riferimento). Il RIAD faciliterà direttamente anche compiti quali l'individuazione dei gruppi bancari significativi sottoposti alla vigilanza diretta della BCE.

6.2 QUADRO RELATIVO AI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA

In conformità del regolamento sull'MVU, la BCE imporrà il pagamento di contributi annuali agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante e alle succursali presenti in uno Stato membro partecipante e facenti capo a un ente creditizio ubicato in uno Stato membro non partecipante. Il sistema di calcolo di tali contributi deve essere istituito mediante un regolamento della BCE, in cui si definiscono regole e procedure che li disciplinano, con lo scopo di conseguire l'ottimizzazione dei costi e la proporzionalità in osservanza dei criteri di trasparenza.

Dalla pubblicazione del precedente Rapporto trimestrale sull'MVU la BCE ha predisposto un progetto di regolamento sui contributi per le attività di vigilanza in cui si trattano i seguenti aspetti principali:

- i criteri per determinare l'ammontare complessivo del contributo annuale,
- il sistema di calcolo del contributo annuale a carico dei soggetti vigilati,
- la procedura di riscossione.

Il dibattito con le ANC in merito al progetto di regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza è stato avviato. Le tappe successive prevedono di ultimare la proposta sulla metodologia applicabile al riguardo e di formulare un progetto di regolamento della BCE da sottoporre a consultazione pubblica. Questa dovrebbe essere aperta entro fine maggio.

6.3 INFRASTRUTTURA INFORMATICA

La creazione di nuovi processi funzionali e nuove operazioni per l'MVU vede l'apporto delle seguenti direttrici di lavoro in ambito informatico.

• Servizi informatici condivisi: sono state installate nuove postazioni di lavoro nell'edificio che ospita temporaneamente il personale dell'MVU e un totale di 1.100 nuove postazioni

saranno allestite entro la fine del prossimo autunno. Le ANC si collegheranno alle applicazioni dell'MVU tramite CoreNet, l'attuale infrastruttura di rete dell'Eurosistema/SEBC utilizzata dalle banche centrali nazionali (ad eccezione di alcune ANC per le quali potrebbe essere necessaria una soluzione diversa). Sono al vaglio alcune opzioni per lo scambio di messaggi firmati e criptati con ANC esterne al SEBC.

- Collaborazione, flusso di lavoro e gestione delle informazioni: il progetto informatico
 per la gestione dei dati sui contatti e il trattamento delle richieste di informazioni
 (e-Contact) è attualmente in fase di realizzazione e le prime funzionalità dovrebbero
 essere varate entro la fine di maggio. In parallelo, procedono i lavori volti a migliorare
 l'accesso al sistema di gestione dei documenti e degli atti (Darwin) della BCE per le
 ANC diverse dalle banche centrali nazionali.
- *Pianificazione delle risorse di impresa:* i rappresentanti degli utenti hanno individuato i requisiti funzionali iniziali e le potenziali soluzioni, attualmente in fase di sviluppo, per il bilancio di previsione, la struttura organizzativa e gli obblighi di segnalazione afferenti l'MVU; nei prossimi mesi sono attesi ulteriori aggiornamenti. Per quanto concerne il calcolo dei costi, la fatturazione e la riscossione e riconciliazione dei pagamenti, la BCE ha identificato quali soluzioni appropriate i moduli SAP "Public Sector Collection and Disbursement" e "Tax and Revenue Management". Lo sviluppo del primo di essi, al momento in corso, beneficia del dialogo continuo con i rappresentanti degli utenti.
- Raccolta dei dati, gestione della qualità dei dati e analisi: la fase preparatoria del progetto relativo al SUBA è stata ultimata. L'obiettivo principale del progetto è consentire alla BCE di ricevere dati specifici di vigilanza da tutti i paesi partecipanti all'MVU in formato XBRL, in linea con il quadro di riferimento delle norme tecniche di attuazione dell'ABE. Tale progetto entrerà nella fase attuativa in seguito alla predisposizione e conduzione di un'articolata gara d'appalto per selezionare l'appropriato fornitore di soluzioni informatiche, alla scelta degli elementi di software necessari e allo sviluppo e al collaudo tecnico del prototipo del SUBA per consentire la raccolta e la convalida dei dati di vigilanza.
- Information Management System (IMAS): il sistema di gestione delle informazioni di vigilanza IMAS getterà le premesse per assicurare processi armonizzati e coerenza nella vigilanza degli istituti bancari. Soprattutto nella fase iniziale dell'MVU, costituirà un elemento cruciale ai fini dell'applicazione della metodologia e degli standard comuni da parte di tutti i GVC. Per tutte le ANC partecipanti sarà inoltre un simbolo tangibile della piena operatività dell'MVU. In aggiunta, una soluzione stabile, efficiente e di facile impiego dovrebbe agevolare l'accettazione dell'MVU a molti livelli. Quale nucleo per l'IMAS si è deciso di utilizzare una soluzione informatica dalla comprovata efficienza e già in uso presso una delle ANC, che sarà ulteriormente adattata per soddisfare le esigenze dell'MVU.

7 LA VALUTAZIONE APPROFONDITA

La valutazione approfondita ha registrato notevoli progressi dalla presentazione del precedente rapporto trimestrale. I tre obiettivi principali dell'esercizio sono:

- assicurare la trasparenza, ossia migliorare la qualità delle informazioni disponibili sulla situazione delle banche,
- individuare e intraprendere le azioni correttive eventualmente necessarie,
- rafforzare la fiducia, assicurando a tutti i soggetti interessati che gli istituti sono fondamentalmente sani e affidabili.

Da un punto di vista metodologico, i principali elementi costitutivi della valutazione consistono in un esame della qualità degli attivi e in una prova di stress.

L'intero processo è stato formalmente avviato con l'adozione della Decisione BCE/2014/3, del 4 febbraio 2014, che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita. Tale atto è stato adottato dal Consiglio direttivo sulla base di una proposta del Consiglio di vigilanza.

Con l'intento di concludere la valutazione prima dell'avvio operativo della vigilanza dell'MVU il prossimo novembre, nei mesi recenti si sono raggiunti vari traguardi importanti che hanno dato inizio a processi fondamentali, come illustrato di seguito.

7.1 COMPLETAMENTO DELLA SELEZIONE DEI PORTAFOGLI PER L'ESAME DELLA QUALITÀ DEGLI ATTIVI

Si è conclusa la prima fase dell'esame della qualità degli attivi, ossia la selezione dei portafogli oggetto di valutazione. Tale operazione, fondata su un approccio basato sul rischio, è stata condotta nel quadro di una stretta collaborazione tra le ANC e la BCE: durante riunioni bilaterali le ANC hanno sottoposto proposte all'esame dell'Ufficio centrale per la gestione del progetto (Central Project Management Office, CPMO) presso la BCE, per poi raggiungere un accordo sulla selezione finale. Le attività ponderate per il rischio dei portafogli creditizi (banking book) oggetto di esame ammontano in totale a circa 3.700 miliardi di euro, pari al 58% del totale delle attività creditizie ponderate per il rischio in capo alle banche sottoposte alla valutazione.

Inoltre, 29 banche che presentano ingenti esposizioni nel portafoglio di negoziazione (trading book) sono soggette a un esame della qualità degli attivi appositamente studiato al riguardo. Questa componente consiste in un esame qualitativo dei processi basilari implicati nel portafoglio di negoziazione, a cui si associa un esame quantitativo dei più importanti modelli

per la determinazione dei prezzi dei derivati. Nel primo caso, si valutano l'efficacia e l'adeguatezza dei principali processi impiegati dalle banche per calcolare e tenere sotto osservazione il fair value per tutte le posizioni nel portafoglio in questione. Il secondo esame si incentra invece sulla solidità dei preminenti modelli di determinazione dei prezzi impiegati per valutare i derivati di terzo livello. La selezione dei modelli in questione per la determinazione dei prezzi è stata ultimata.

7.2 MOBILITAZIONE PER IL PROGETTO E COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

La mobilitazione delle strutture di progetto e delle risorse attinenti a livello nazionale si è conclusa in tempo per l'avvio della fase esecutiva dell'esame della qualità degli attivi. Le ANC hanno ora portato a termine le procedure d'appalto a terzi (consulenti esterni e società di revisione contabile) che sosterranno il processo. L'esecuzione nei singoli paesi è coordinata da uffici nazionali di gestione del progetto con la soprintendenza di comitati direttivi nazionali. Come indicato nel precedente rapporto trimestrale, le due strutture nazionali fanno capo alle strutture centrali corrispondenti presso la BCE, ossia il CPMO e il Comitato direttivo per la valutazione approfondita (Comprehensive Assessment Steering Committee, CASC). Le attività in loco presso le singole banche sono svolte da gruppi ispettivi, costituiti da personale delle ANC e revisori contabili. Sono stati istituiti gruppi di esperti per singolo paese, composti da personale della BCE incaricato di fornire assistenza tecnica e contribuire all'assicurazione della qualità a livello nazionale e centrale; tali gruppi hanno già iniziato a operare negli Stati membri.

È stato ultimato il quadro di riferimento per la cooperazione fra paese di origine e paese ospitante nella conduzione della valutazione approfondita e sono stati stipulati gli accordi bilaterali pertinenti tra autorità di vigilanza. Si tratta di un aspetto essenziale per l'esecuzione dell'esame della qualità degli attivi, dal momento che numerosi istituti interessati dalla valutazione hanno un'operatività internazionale e detengono portafogli sull'estero considerati nell'esercizio. Oltre alla cooperazione tra ANC di diversi Stati membri partecipanti all'MVU, gli accordi in questione riguardano anche la cooperazione tra ANC dell'MVU e autorità di vigilanza di giurisdizioni che non ricadono nell'MVU, all'interno e all'esterno dell'UE. Presso la BCE si è tenuta una serie di seminari con le autorità interessate non partecipanti all'MVU al fine di discutere e convenire le modalità di cooperazione, con il coinvolgimento anche dell'ABE, della Commissione europea e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA).

7.3 PUBBLICAZIONE DEL MANUALE PER LA SECONDA FASE

L'11 marzo 2014 è stato pubblicato sul sito Internet della BCE il manuale contenente la metodologia specifica per la fase esecutiva dell'esame della qualità degli attivi (seconda fase). Il documento verte sui dieci filoni di lavoro da portare a termine durante la seconda fase, comprese le procedure per:

- la validazione dei dati e la verifica dei dati immessi nei modelli,
- la valutazione delle esposizioni rilevanti e delle garanzie, nonché la determinazione degli accantonamenti necessari,
- l'utilizzo dei parametri di riferimento del settore rilevante per la verifica dei valori di mercato,
- l'assicurazione della qualità e il monitoraggio dei progressi affinché i lavori siano conclusi nei tempi stabiliti.

Il manuale funge da riferimento comune per tutte le parti coinvolte nell'esercizio e offre orientamenti specifici sui singoli passaggi da seguire. Prima della pubblicazione, il manuale è stato sottoposto a un intenso processo di disamina tecnica e affinamento che ha visto il coinvolgimento delle ANC e delle società di revisione contabile interessate.

7.4 ESECUZIONE DELL'ESAME DELLA QUALITÀ DEGLI ATTIVI, ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E RISERVATEZZA DEI DATI

I gruppi ispettivi hanno iniziato le attività in loco in febbraio e a fine marzo avevano completato il primo filone di lavoro (esame dei processi, delle politiche e delle pratiche contabili). Sono al momento in corso i lavori di convalida dell'integrità dei dati e di esame delle posizioni; l'analisi degli accantonamenti costituiti su base collettiva è iniziata a metà aprile. La BCE è consapevole del fatto che l'obbligo di segnalare un volume significativo di dati granulari in un arco temporale relativamente breve comporta un notevole impegno da parte delle banche. Il CPMO della BCE si è prodigato per razionalizzare i formulari di dati in questione, in modo da contenere al minimo l'onere di segnalazione senza compromettere la qualità dell'esercizio. La BCE si è già confrontata direttamente con gli alti esponenti delle banche soggette alla valutazione e continuerà questo dialogo nel seguito del processo.

L'assicurazione della qualità riveste una particolare importanza per salvaguardare l'integrità e la comparabilità dei risultati della valutazione approfondita e assicurare condizioni di parità concorrenziale tra istituti e paesi. A tal fine, è stato introdotto il seguente quadro di riferimento che consta di tre strati di attività di assicurazione della qualità:

- ai gruppi ispettivi compete la convalida della qualità dei dati presentati dalle banche alle ANC;
- le unità di assistenza tecnica e assicurazione della qualità presso le ANC nonché i gruppi competenti per paese della BCE conducono ulteriori verifiche e convalide tra le banche che ricadono nelle rispettive giurisdizioni;
- il CPMO della BCE esamina la qualità dei dati nazionali presentati al servizio centrale, effettuando anche controlli incrociati e analisi tra paesi diversi.

Un'altra priorità essenziale è assicurare la riservatezza nel trattamento di tutti i dati presentati nel corso dell'esercizio, sia per tutelare i diritti degli istituti coinvolti sia per mantenere un ordinato processo di comunicazione, senza fughe di notizie. Tutte le parti coinvolte nella conduzione della valutazione complessiva hanno sottoscritto accordi di riservatezza e la BCE si è adoperata in misura significativa per garantire una trasmissione e conservazione sicura dei dati e scongiurare indebiti accessi.

7.5 PROVA DI STRESS

In un comunicato stampa del 3 febbraio la BCE ha confermato l'applicazione dei parametri fondamentali per la prova di stress, annunciati pubblicamente dall'ABE il 31 gennaio scorso. La soglia patrimoniale per lo scenario di base è fissata all'8% del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1), mentre per lo scenario avverso si applicherà una soglia del 5,5% di CET1. In quanto uno dei due principali elementi costitutivi della valutazione approfondita, la prova di stress per i paesi partecipanti all'MVU incorporerà i risultati dell'esame della qualità degli attivi.

L'orizzonte temporale per la prova di stress sarà di tre anni (dal dicembre 2013 al dicembre 2016). Lo scenario di base è stato fornito dalla Commissione europea, mentre lo scenario avverso è stato proposto dal CERS, in stretta collaborazione con la BCE e l'ABE, come negli esercizi precedenti. I dettagli degli scenari sono stati resi noti il 29 aprile 2014.

7.6 MISURE IDONEE A COLMARE LE CARENZE PATRIMONIALI

In un comunicato stampa diffuso il 29 aprile la BCE ha chiarito, soprattutto in termini di tempistica e strumenti di capitale ammissibili, le misure che le banche dovranno adottare qualora i loro coefficienti patrimoniali, determinati in esito alla valutazione approfondita, risultino inferiori alle soglie applicabili.

In caso di carenze patrimoniali, le banche interessate devono presentare piani di capitalizzazione in cui si precisano le soluzioni individuate. Le carenze patrimoniali messe in luce nell'esame della qualità degli attivi o nello scenario di base della prova di stress dovrebbero essere colmate

entro sei mesi, mentre quelle individuate nello scenario avverso entro nove mesi. I periodi di sei o nove mesi scatteranno dalla pubblicazione dei risultati della valutazione approfondita il prossimo ottobre.

Quanto agli strumenti di capitale utilizzabili, le carenze patrimoniali accertate nell'esame della qualità degli attivi e nello scenario di base della prova di stress possono essere coperte solo tramite strumenti di CET1, come definiti all'articolo 50 del regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR). Le insufficienze individuate nello scenario avverso della prova di stress possono essere corrette con strumenti di CET1 e/o strumenti suscettibili di conversione o svalutazione che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 52 del CRR (strumenti aggiuntivi di classe 1). L'utilizzo di questi ultimi strumenti è limitato a un massimo dell'1% del totale delle attività ponderate per il rischio, fatte salve le seguenti precisazioni 16:

- strumenti con un coefficiente di attivazione inferiore al 5,5% di CET1: 0% del totale delle attività ponderate per il rischio,
- strumenti con un coefficiente di attivazione pari o superiore al 5,5% e inferiore al 6% di CET1: fino allo 0,25% del totale delle attività ponderate per il rischio,
- strumenti con un coefficiente di attivazione pari o superiore al 5,5% e inferiore al 7% di CET1: fino allo 0,5% del totale delle attività ponderate per il rischio,
- strumenti con un coefficiente di attivazione pari o superiore al 7% di CET1: fino all'1% del totale delle attività ponderate per il rischio.

8 RESPONSABILITÀ

Il regolamento sull'MVU e l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE stabiliscono chiare procedure per la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di vigilanza. Facendo seguito all'audizione del 3 febbraio dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo e all'approvazione di quest'ultimo il 5 febbraio, l'11 febbraio Sabine Lautenschläger, Membro del Comitato esecutivo della BCE, è stata nominata dal Consiglio dell'UE, su proposta del Consiglio direttivo della BCE, alla carica di Vicepresidente del Consiglio di vigilanza.

Il regolamento sull'MVU prevede vari canali per l'esercizio della responsabilità nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE. Un canale fondamentale per l'esercizio della responsabilità è rappresentato dalle audizioni periodiche e dagli scambi di opinioni ad hoc tenuti

Rapporto trimestrale sull'MVU 2014 / 2

Un esempio di come applicare queste precisazioni figura nella nota sulla valutazione approfondita pubblicata il 29 aprile unitamente al comunicato stampa menzionato.

dal Presidente del Consiglio di vigilanza dinanzi alla suddetta commissione del Parlamento europeo e all'Eurogruppo.

Danièle Nouy, Presidente del Consiglio di vigilanza, ha presentato il primo Rapporto trimestrale sull'MVU al Parlamento europeo in uno scambio di opinioni ad hoc appositamente organizzato il 4 febbraio e al Consiglio Ecofin il 18 febbraio. Il 18 marzo ha tenuto la prima audizione periodica dinanzi alla suddetta commissione del Parlamento europeo, quando ha illustrato e discusso lo stato di avanzamento dei preparativi per l'MVU e della valutazione approfondita. La BCE ha pubblicato altresì le risposte scritte della Presidente alle interrogazioni dei membri del Parlamento europeo ricevute poco prima di tale audizione.

La Presidente Nouy ha inoltre riferito in merito all'istituzione dell'MVU e ai progressi compiuti nella valutazione approfondita in occasione della riunione del Comitato economico e finanziario nella formazione del tavolo per la stabilità finanziaria tenutasi il 25 marzo, nonché alla riunione informale del Consiglio Ecofin del 2 aprile. Dal prossimo 4 novembre, quando la BCE sarà pienamente investita dei propri compiti di vigilanza, la responsabilità nell'ambito dell'MVU sarà esercitata nei confronti dell'Eurogruppo in presenza dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti all'MVU che non fanno parte dell'area dell'euro.

In linea con l'accordo interistituzionale (sezione V), il 4 febbraio il Parlamento europeo ha ricevuto il progetto di regolamento quadro, in anticipo rispetto alla consultazione pubblica avviata il 7 febbraio.

Ai sensi dell'accordo interistituzionale, la commissione competente del Parlamento europeo riceve un resoconto dei lavori dopo ciascuna riunione del Consiglio di vigilanza. Poiché tali documenti sono generalmente ultimati e approvati un mese dopo ciascuna riunione, nel periodo in esame la BCE ha trasmesso i resoconti riguardanti le riunioni del Consiglio di vigilanza tenutesi tra gennaio e metà marzo 2014. Questi documenti sono stati classificati dalla BCE come "BCE - Riservatissimo". A tale proposito, è utile ricordare che l'accordo interistituzionale (sezione I) precisa che il Parlamento europeo in particolare "applica garanzie e misure corrispondenti al livello di sensibilità delle informazioni o dei documenti della BCE" e "cerca il consenso della BCE per qualsiasi divulgazione ad ulteriori persone o istituzioni" in aggiunta ai membri della Commissione per i problemi economici e monetari destinataria di tali atti.

9 TAPPE E SFIDE FUTURE

Prima del terzo rapporto trimestrale, la cui pubblicazione è programmata per gli inizi di agosto, la BCE intende curare in particolare:

- la versione definitiva della proposta di metodologia della BCE riguardante i contributi per le attività di vigilanza e del progetto di regolamento della BCE relativo ai contributi per le attività di vigilanza, che andrà sottoposto a consultazione pubblica previa trasmissione alla commissione competente del Parlamento europeo in conformità con l'accordo interistituzionale,
- le selezioni nell'ambito della prima campagna di assunzioni degli esperti di vigilanza (circa 280) e la designazione dei coordinatori dei GVC,
- la preparazione e approvazione delle norme interne della BCE sulla separazione delle funzioni e sullo scambio di informazioni.

Nella tavola seguente si riportano queste tappe importanti, nonché quelle dell'ultimo trimestre della fase di transizione fino al 4 novembre 2014, quando la BCE assumerà poteri di vigilanza.

Tappe principali	
Azione	Tempistica
Avvio della consultazione pubblica sul progetto di regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza	fine maggio 2014
Nomina dei coordinatori dei GVC	maggio/giugno 2014
Selezione del personale di vigilanza nell'ambito della prima campagna di assunzioni (circa 280 unità)	inizio estate 2014
Fase di collaudo per la presentazione dei dati di vigilanza	estate 2014
Norme interne della BCE sulla separazione delle funzioni e sullo scambio di informazioni	estate 2014
Terzo rapporto trimestrale al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea	agosto 2014
Pubblicazione dell'elenco delle banche significative	prima del 4 settembre 2014
Selezione del personale di vigilanza nell'ambito della seconda campagna di assunzioni (circa 300 unità)	fine estate 2014
Decisione della BCE sulla selezione dei membri della Commissione amministrativa del riesame	(non oltre) settembre 2014
Revisione del quadro etico della BCE (compreso il comportamento deontologico dei membri del personale e dei dirigenti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria)	settembre 2014
Esito della valutazione approfondita	ottobre 2014
Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza	ottobre 2014
Pubblicazione della guida della BCE alle prassi di vigilanza	prima di fine ottobre 2014
Quarto rapporto trimestrale al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea	novembre 2014
Avvio delle attività di vigilanza	4 novembre 2014